

STATUTO

Associazione di promozione sociale "LA FESTA APS"

Codice Fiscale 90031450365

Art. 1: Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 e del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105 un'Associazione di Promozione sociale denominata "LA FESTA-APS" con sede nel Comune Soliera (Modena), operante senza fini di lucro. L'assemblea e il Organo di amministrazione potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

2. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, é utilizzato per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2: Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'Art.5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n.105, prevalentemente a favore di associati e di terzi finalizzate a:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 1.8.LUG.2022
N° 1328 Atti Privati Serie 3 - 001
Versato € 650.275

IL FUNZIONARIO (*)

^{COPIA}
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Enrico GIGANTE



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- effettuare acquisti collettivi tramite il Gruppo di Acquisto Solidale;
- organizzare occasioni formative ed educative rivolte alle famiglie e a singoli: incontri, convegni, corsi, campi, week end per promuovere il confronto sui temi oggetto d'intervento dell'associazione;
- organizzare manifestazioni, eventi, incontri pubblici e mostre volti a promuovere ed informare sulle tematiche oggetto dell'associazione;
- promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi dell'uomo e dell'ambiente e dal giusto prezzo (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore)
- organizzare l'approvvigionamento di beni e servizi per gli associati e per l'associazione stessa, anche sperimentando nuovi strumenti per facilitarne l'accesso;
- ricercare, selezionare e sostenere i piccoli produttori locali, in particolare quelli che adottano metodi di produzione biologici ed eco-compatibili, le coop sociali e la filiera corta, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- collaborare e supportare lo sviluppo di reti di economia solidale per la realizzazione di un distretto di economia solidale;
- operare per ricercare e sperimentare sia a livello globale che locale un riequilibrio dei rapporti nord-sud basato sullo scambio equo e non sullo sfruttamento;
- promuovere interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Handwritten signature

Handwritten notes on the right margin:
Dm - frequentare
Zach
Potrebbe essere bello
Cecilia Quarta
Vandelli
Alessandra

- promuovere iniziative e progetti riguardanti l'agricoltura sociale, l'inserimento lavorativo e la dispersione scolastica;
- promuovere progetti di "Piccola Distribuzione Organizzata" tra i quali la realizzazione di un esercizio commerciale;
- promuovere iniziative e progetti a sostegno delle famiglie impegnate nell'accoglienza;
- stabilire contatti a livello nazionale con enti e organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
- effettuare iniziative di raccolta fondi per sostenere l'associazione o i progetti della stessa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Organo amministrativo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal codice del terzo settore

Art. 3: Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the right margin:]
 Verificare con la
 Patrizia Ruffolo
 Cecilia
 Novella
 Alessandra

- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione

Art. 4: Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e le persone fisiche o Enti del Terzo Settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

3 L'assemblea potrà fissare differenti quote associative per soci ordinari e sostenitori per favorire l'autofinanziamento dell'associazione. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri indipendentemente dalla qualifica di ordinari o sostenitori.

Art. 5: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o Enti del Terzo Settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e desiderano concorrere al perseguimento degli stessi. Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di Amministrazione, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto.

Gli enti fanno domanda di ammissione attraverso il loro legale rappresentante e partecipano alla vita associativa attraverso il legale rappresentante o un socio appositamente delegato.

3. L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

legittimo Fach. Un
Quindi
Cassa
Paradisi
Alessia

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6: Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) contribuire, nel limite delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed accedere alle cariche associative;
- c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta all'Organo di amministrazione dell'associazione, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Francesco Nicolli Ben*
- Middle: *Roberto Buzzebbi*
- Bottom: *Cesare Quattrone*, *Dorotea*, *Alessia*, *Enrico*

Art. 7: Organi dell' Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

3. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 8: L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle operazioni di fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, scritto o messaggio e-mail, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,
8. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9: L'Organo di Amministrazione

1. L' Organo di Amministrazione è formato da 5 a 7 (da cinque a sette) membri, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Organo di Amministrazione. Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

3. L'Organo di Amministrazione o nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

4. L' Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare l'Organo di Amministrazione delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;

d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

e) il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell'Associazione, all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

g) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;

h) le modalità di versamento delle quote associative;

i) la misura della quota associativa o della fornitura di servizi sostitutivi;

j) documenta nel rendiconto annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività ex art 6 dlgs 117/17 svolte;

k) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

5. L' Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Al suo interno può nominare un segretario e un tesoriere e i relativi vice.

6. L' Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10: Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dall' Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri dell'Organo di Amministrazione è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ed altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

Art. 12: Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 13 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art 14 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore, al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazioni

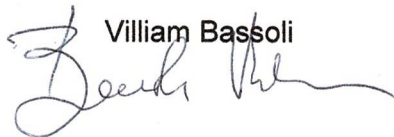
Art. 15 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Limidi di Soliera, 11 Luglio 2022

Il Presidente

Villiam Bassoli



Il Segretario

Cecilia Guaitoli

